

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO' Stefano	- Presidente -
Dott. MANZON Enrico	- rel. Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio	- Consigliere -
Dott. VELLA Paola	- Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11253/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ILSAP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO CHIARANTANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5730/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 17 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 310/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso della I.L.S.A.P. srl contro la cartella di pagamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che il credito portato dall'atto esattivo non poteva considerarsi fondato e che il comportamento fiscale della società contribuente doveva ritenersi corretto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via preliminare di rito si deve affermare l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso agenziale in quanto notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario della società contribuente.

Il Collegio intende infatti da seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016, Rv. 641104) secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis (in particolare: D.M. n. 44 del 2011; provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che "L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdr) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971), essendosi tale "scopo" senz'altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso.

Vi è peraltro da notare che il precedente citato in memoria (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801 - 01) non è affatto pertinente, dato che riguarda il diverso caso delle notifiche a mezzo PFC nel processo avanti al giudice tributario speciale.

Ciò considerato, con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - l'Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, affermando la "mera apparenza" della motivazione della CTR.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Va poi rilevato che la sentenza impugnata così motiva:

"La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno. Il Collegio rileva che sussiste l'illegittimità della

cartella relativamente al comportamento dell'Ufficio che dapprima riconosce un credito IVA e dopo il suo utilizzo. Va rilevato che il 1[^] Giudice ha evidenziato un comportamento dell'Ufficio non correttamente condivisibile stante l'emissione di cinque avvisi bonari. La Commissione ritiene sussistere la buona fede in relazione al maggior riconoscimento di crediti IVA da parte dell'Ufficio tant'è che deve essere disattesa una eventuale malafede della contribuente per non aver evidenziato un credito IVA pari al doppio di quello ritenuto esistente. Va aggiunto da ultimo che il riconoscimento del maggior credito è avvenuto successivamente ai tre controlli della dichiarazione ovvero dopo una valutazione dell'Ufficio di tutta la documentazione a sua disposizione. La Società contribuente, nel caso che ne occupa, ha tenuto un comportamento lineare e condivisibile per cui non merita alcuna censura. La decisione e la motivazione di 1[^] grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto”.

Risulta evidente che si tratta di una motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” e comunque meramente “apparente”, poichè è tale “quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01) ed anche perchè “è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

Per ciò solo la sentenza impugnata merita di essere cassata.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017